



2017

delibera n. 17

## **DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE - SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 2018**

Oggetto: Porto di Napoli – Località Calata Villa del Popolo – CO.E.M.I. s.r.l. – rilascio concessione quadriennale relativa all'uso di parte di un manufatto denominato "ex Aeromar" di complessivi mq. 720 con annessa area asservita di mq 290 adibiti ad officina meccanica navale, con impegno ad assumere l'esposizione debitoria del precedente concessionario (Tms srl).

### **IL COMITATO DI GESTIONE**

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Iavarone, Masucci e Faraone.

Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri e Brignola.

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017 e n. 28 del 25.07.2017, con le quali il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento;

Visto l'art. 36 e ss. del Cod. Nav. ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto, in particolare, l'art. 9, n. 5, l. f) della Legge 84/94 e s.m.i.;

Considerato che con atto concessorio rep. n. 4895 del 27.11.2006, vigente al 17.04.2012, la T.M.S. srl (Technical marine Service srl) era autorizzata all'occupazione di parte di un manufatto denominato "ex Aeromar" di complessivi mq. 720 con annessa area asservita di mq 290;

Considerato che, in vigenza della concessione, la TMS srl chiedeva l'autorizzazione al subingresso della Commercio Estero Mercantile Industriale srl - Coemi srl che, contestualmente, si impegnava ad assumere l'esposizione debitoria della sopra citata società concessionaria;

Considerato che la Coemi srl, in virtù della concessione n. 61/2010, modificata dalla licenza di subingresso n. 1/2012, scaduta il 31.12.2012, era autorizzata all'uso del locale di mq. 77,92 sito al primo piano del manufatto "ex Aeromar" di cui trattasi e che nel corso del tempo ha più volte chiesto di poter subentrare nella concessione rilasciata alla Tms s.r.l., rendendosi disponibile all'accollo del debito maturato da tale società e che il Comitato di gestione si è già espresso in merito alla regolarizzazione amministrativa della suddetta occupazione da parte della Coemi s.r.l., esprimendo parere favorevole con delibera n. 51/2017;

Visto l'avviso prot. n. 1855 del 29.12.2015 con il quale l'allora Autorità Portuale di Napoli pubblicava, ai sensi dell' art. 18 reg. cod. nav., le istanze acquisite in data 08.08.2014 e 30.10.2015, rispettivamente ai nn. 5225 e 6611 del protocollo generale, con le quali la Commercio Estero Mercantile Industriale srl nel confermare il proprio interesse ad ottenere in concessione il bene demaniale marittimo già in uso alla T.M.S. srl, ha ribadito la propria disponibilità ad accollarsi il debito in capo a quest'ultima che, al 9.12.2015, risultava essere pari ad € 60.103,86 compresi interessi ed indennità di mora;

Considerato che nei termini stabiliti nel predetto avviso non sono state acquisite istanze concorrenti né osservazioni in merito;





Preso atto che, nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica questa AdSP ha, nel frattempo, escusso la polizza fideiussoria, a suo tempo depositata dalla TMS srl, per un importo pari ad €19.862,04 e che, per effetto di tale operazione, il debito residuo della TMS srl corrisponde ad € 40.241,82;

Vista la nota prot. n. 201 dell'8.2.2017, con la quale questa Adsp ha chiesto alla Coemi srl di formalizzare la proposta di accollo debito mediante la costituzione di un importo a cauzione di € 40.241,82 pari al residuo del debito della T.M.S. srl;

Considerato che, al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura di assentimento in uso dei beni demaniali in questione nonché la tutela della concorrenza, questa AdSP, con avviso prot. n. 1542 del 5.12.2017 ha rinnovato la procedura ad evidenza pubblica al fine di acquisire eventuali istanze concorrenti nell'ambito delle quali dovrà essere garantito l'impegno ad accollarsi il debito posto in capo alla TMS srl che al netto della somma escussa è pari ad € 40.241,82;

Preso atto che anche nell'ambito di quest'ultima procedura ad evidenza pubblica non sono state presentate istanze concorrenti e/o osservazioni;

Considerato, altresì, che la Coemi srl ha formalizzato tale proposta con bonifico a favore di questa AdSP del 13.03.2017 per un importo pari ad €. 40.241,82;

Vista la dichiarazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nella quale viene ripercorsa l'istruttoria amministrativa condotta sulla pratica in oggetto;

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, l. c) ha curato l'istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Ing. Francesco Messineo**

Visti gli esiti della discussione odierna in merito all'argomento;

all'unanimità

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

al rilascio di una concessione quadriennale, come da bozza di licenza allegata, decorrente dalla data di rilascio, in favore della Commercio Estero Mercantile Industriale srl – CO.E.M.I. - per il mantenimento di un manufatto d.m. di complessivi mq. 720 con annessa area scoperta di mq. 290, ubicati nel porto di Napoli, in località Calata Villa del Popolo, allo scopo di adibirli ad officina meccanica navale, previa esecuzione dei seguenti adempimenti:

1. corresponsione del canone anticipato dovuto per l'anno 2018, determinato ai sensi delle Tabelle approvate, con delibera n. 2 in data 28.1.1988 del C.A.P. di Napoli e con Intendentizia n. 32078/2D del 27.5.1988, in forza dell'art. 15, II comma, del D.L. 2.10.1981 n. 546 conv., con modificazioni, in legge 1.12.1981 n. 692, successivamente resa definitiva dal Ministero della Marina Mercantile e delle Finanze ai sensi dell'art. 1 del D.I. 18.10.1990, nello specifico Tabella A – categoria D – voce 302 che, attualizzato al 2018 corrisponde ad € 15.782,40 per il manufatto ed € 5.251,90 per l'area scoperta;
2. presentazione del *Business plan*, che tenga conto di un orizzonte temporale non inferiore a quattro anni con l'indicazione di: eventuali investimenti che si intendono realizzare con relativo cronoprogramma ricavi e costi di gestione, piano degli ammortamenti; numero degli addetti che la Società si impegna a mantenere per tutta la durata della concessione, specificando la tipologia dei contratti e il livello di inquadramento;
3. presentazione di idonea polizza fideiussoria, ai sensi dell'art. 17 del regolamento al codice della navigazione, a garanzia dell'importo di € 42.068,60, pari a due annualità del canone determinato per l'anno 2018.

Resta fermo l'obbligo del titolare di acquisire tutti gli eventuali, ulteriori nulla osta/autorizzazioni da parte delle Amministrazioni interessate.



La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G.

Napoli, 19.02.2018

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Ing. Francesco MESSINEO**

**IL PRESIDENTE**  
**Dr. Pietro SPIRITO**

N.....del Registro concessioni Anno 2018      N..... del Repertorio

**A U T O R I T À   D I   S I S T E M A   P O R T U A L E**  
**D E L   M A R   T I R R E N O   C E N T R A L E**

**Codice Fiscale:95255720633**

**IL PRESIDENTE**

**Vista** la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;

**Visto**, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale (AdSP);

**Visto** il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**Visto** il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**Visto** il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**Visti** gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione;

**Viste** le disposizioni contenute nel Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

**Vista** la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;



**Premesso che:**

- con atto di concessione decennale n. 130/2006 –rep. n. 4895 del 27.11.2006, vigente al 17.04.2012, la Technical Marine Service srl (T.M.S.) veniva autorizzata ad utilizzare il manufatto demaniale denominato “ex Aeromar”, di mq. 720 ed antistante area scoperta asservita di mq. 290 (marciapiede, passi carrai più fascia di rispetto di mt. 1,50 di profondità), ubicati alla calata Villa del Popolo del porto di Napoli, allo scopo di adibirli ad officina meccanica navale con annessi uffici;
- nel periodo di vigenza della concessione, la TMS srl – che, nel frattempo, aveva mancato di corrispondere una parte dei canoni demaniali dovuti, chiedeva l’autorizzazione al subingresso della Coemi srl che, contestualmente, si impegnava ad assumere l’esposizione debitoria della citata T.M.S.;
- al riguardo veniva avviata l’istruttoria con nota prot. 494 del 22.03.2012, cui non si è dato seguito;
- nel corso del tempo la Coemi srl (titolare di una concessione d.m. relativa all’uso di un locale di mq. 77,92 situato nell’ambito del manufatto “ex Aeromar”) ha più volte chiesto di poter subentrare nella concessione da ultimo citata, rendendosi disponibile all’accollo del debito maturato dalla Tms srl;
- questa AdSP, dopo vani tentativi di recuperare il credito dalla Tms srl e, tenuto conto che non risultava più percorribile la procedura di subingresso, in quanto la concessione della Tms srl era ormai scaduta, ha avviato una procedura ad evidenza pubblica volta ad individuare, in via

comparativa, il soggetto che potesse offrire maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione, disponibile, tra l'altro, all'assunzione dell'esposizione debitoria della Tms srl (nel frattempo cancellata);

Tanto premesso:

**Visto** l'avviso prot. n. 1855 del 29.12.2015 con il quale questa AdSP pubblicava, per un periodo di sessanta giorni ovvero dal 5 gennaio 2016 al 5 marzo 2016, ai sensi dell' art. 18 reg. cod. nav., le istanze acquisite in data 08.08.2014 e 30.10.2015, rispettivamente ai nn. 5225 e 6611 del protocollo generale, con le quali la Commercio Estero Mercantile Industriale srl, nel reiterare precedenti istanze, ha chiesto di ottenere in concessione un manufatto di mq. 720 circa con annessa area scoperta di mq 290, già in uso alla T.M.S. srl, rendendosi disponibile ad accollarsi il debito in capo a quest'ultima che, al 9.12.2015, risultava essere pari ad €. 60.103,86 compresi interessi ed indennità di mora;

**Visto** che nei termini di pubblicazione della stessa non sono pervenute istanze e/o osservazioni da parte di terzi;

**Considerato** che nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, questa AdSP ha, nel frattempo, escusso la polizza fideiussoria, a suo tempo depositata dalla TMS srl, per un importo pari ad €. 19.862,04 e che, per effetto di tale operazione, il debito residuo della TMS srl risultava essere pari ad € 40.241,82;

**Vista** la nota prot. n. 201 dell'8.2.2017, con la quale è stato chiesto alla Coemi srl di formalizzare la proposta di accollo debito mediante la

costituzione di un importo a cauzione di € 40.241,82 pari al residuo del debito della T.M.S. srl al netto della somma escussa;

**Ritenuto opportuno**, al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura di assentimento in uso dei beni demaniali in questione a tutela della concorrenza, rinnovare la procedura ad evidenza pubblica al fine di acquisire eventuali istanze concorrenti nell'ambito delle quali dovrà essere garantito l'impegno ad accollarsi il debito posto in capo alla TMS srl che al netto della somma escussa è pari ad €. 40.241,82;

**Visto** che, nell'ambito di quest'ultima procedura (avviso prot. n. 1542 del 5.12.2017) non sono pervenute istanze e/o osservazioni da parte di terzi;

**Atteso** che la Coemi srl ha formalizzato la proposta di assunzione del debito TMS a mezzo bonifico a favore di questa AdSP del 13.03.2017 per un importo pari ad €. 40.241,82;

**Vista** la delibera n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ con la quale il Comitato di Gestione ha espresso parere favorevole in merito al rilascio del presente atto;

**Visto** che a fronte del presente atto è prevista la corresponsione di un canone annuo determinato ai sensi delle Tabelle approvate, con delibera n. 2 in data 28.1.1988 del C.A.P. di Napoli e con Intendentizia n. 32078/2D del 27.5.1988, in forza dell'art. 15, II comma, del D.L. 2.10.1981 n. 546 conv., con modificazioni, in legge 1.12.1981 n. 692, successivamente resa definitiva dal Ministero della Marina Mercantile e delle Finanze ai sensi dell'art. 1 del D.I. 18.10.1990, nello specifico Tabella A – categoria D – voce 302 che, attualizzato al 2018 corrisponde ad €. 15.782,40 per il manufatto ed €. 5.251,90 per l'area scoperta;



**Visto**, altresì, che la Coemi srl ha provveduto ad assolvere agli adempimenti richiesti con nota AdSP prot. n. \_\_\_ del \_\_\_\_, ovvero ha provveduto a pagare il canone demaniale anticipato richiesto per l'anno 2018, ha costituito idonea polizza fideiussoria ed ha depositato il *business plan*;

**Il Dirigente Area Istituzionale**

**Dott. Emilio SQUILLANTE**

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di concessione ex artt. 4-5-6 l. 241/90, avanzata dall'Ufficio Demanio.

**Il Segretario Generale**

**Ing. Francesco MESSINEO**

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente, e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di concessione predisposto dall'Ufficio Demanio.

**CONCEDE**

alla **Commercio Estero Mercantile Industriale srl** - Partita IVA 06378631219, con sede legale in Napoli, Via Vico della Quercia,4 nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, di occupare una parte del manufatto denominato ex Aeromar per una superficie di mq. 720 con annessa area scoperta asservita di mq. 290, allo scopo di adibirli allo scopo di adibirli ad officina meccanica navale con annessi uffici.

I beni in argomento sono individuati nel SID al foglio n°146 p.lla 7,



comune censuario (F839), il tutto secondo la consistenza, l'ubicazione e le modalità di cui alla documentazione tecnica che si allega al presente atto per farne parte integrante.

La presente licenza è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza, per il periodo dal **1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021**, con l'obbligo di corrispondere all'AdSP, in riconoscimento della demanialità dei beni concessi ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € **84.137,20\*** (**ottantaquattromilacentotrentasette/20**), esente IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato dall'art.1 – comma 933 – della Legge 296/06 e s.m.i., soggetto ad incremento ISTAT - ex art. 4 della legge 494/1993, da versarsi in quattro rate annuali.

Il concessionario ha, comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, e, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.

Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese i beni demaniali marittimi occupati, asportandovi le opere amovibili realizzate e le attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarli nel pristino stato nelle migliori e funzionali condizioni all'AdSP. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (e successive modificazioni), il concessionario presenti domanda di rinnovo, prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo provvisoriamente allo sgombero dei beni concessi, finché non si

siano concluse le procedure di selezione.

L'AdSP avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare dalla presente concessione, nel caso in cui rilevi che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, ai fini della maggiore tutela degli interessi pubblici marittimi, ai sensi dell'articolo 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. Il concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza. Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i beni demaniali marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate, e di riconsegnarli nel pristino stato all'AdSP, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio insistono i beni occupati. Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e alla riconsegna dei beni demaniali in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno al concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei

modi prescritti dalle vigenti leggi, oppure rivalendosi sulle somme depositate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al C.N. o che potranno ricavarsi dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che l'AdSP avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese delle quali l'AdSP potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione o per qualunque altro utilizzo non autorizzato dalla presente concessione d.m..

Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate.

Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, al bene demaniale concesso, agli incaricati dell'Autorità, al personale P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, della Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per il quale sono stati assentiti in concessione;



2. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata dall'AdSP;
3. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, nonché provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
4. il concessionario dovrà provvedere, laddove necessario, all'accatastamento del bene, secondo le vigenti procedure e, ciò, in osservanza alla circolare congiunta n. M\_TRA/DINFR/2592 del 04.03.2008 del Ministero dei Trasporti, Agenzia del Demanio ed Agenzia del Territorio;
5. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
6. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e della straordinaria manutenzione dei beni concessi, che dovranno essere restituiti, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all' Adsp. Ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;
7. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
8. il concessionario si obbliga a corrispondere le somme dovute ai concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale individuati dal

D.M. 14.11.1994, quale corrispettivo per la fornitura a titolo oneroso dei predetti servizi;

9. il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a corrispondere eventuali conguagli anche riferiti ad annualità precorse, riconoscendo irrilevante la scadenza della presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito;
10. il concessionario, con la sottoscrizione della presente licenza:
  - conferma l'impegno formale di rimuovere, a proprie cure e spese, le opere realizzate qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunzionalizzazione specialistica;
  - s'impegna, qualora le aree/beni occupati contrastano con il nuovo Piano Regolatore Portuale - ex art. 5 Legge 84/94 - ma anche con gli ulteriori atti di programmazione adottati dall'Adsp, a rimetterli in pristino stato, nel termine perentorio determinato dall'Autorità concedente, senza pretese d'indennizzo o rimborso di sorta;
11. il concessionario si impegna al pagamento della fornitura dei beni e/o servizi (canoni e/o diritti) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di fattura, o di altro documento giustificativo comunque denominato, che saranno inviati mediante mail/pec all'indirizzo desumibile dal registro imprese o da altro indirizzo comunicato dal debitore cui è fatto onere in tale senso; la mancata lettura di detta comunicazione mail non è in alcuna modo opponibile all'AdSP. In mancanza di tale indirizzo, la fattura viene spedita con posta ordinaria (fattura commerciale aperta) e non è opponibile all'AdSP alcuna doglianza di eventuale mancato ricevimento.

Il concessionario è altresì edotto che, decorsi i termini di pagamento innanzi citati, per ogni giorno di ritardo dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso del 3% su base annua, divisore 360.

12. il concessionario si impegna in caso di ritardato pagamento dei canoni richiesti, a corrispondere l'indennità di mora e/o interessi previsti dalla Delibera Presidenziale AdSP n. 176/2017 ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali l'incameramento dei depositi a cauzione, la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;
13. ai fini dell'articolo 47 lett.d) il numero di rate di canone il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissato in uno;
14. il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario - Agenzia delle Entrate Napoli 3 - in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;
15. il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo;
16. il concessionario si obbliga a stipulare con una compagnia di assicurazioni riconosciuta dall'IVASS adeguata polizza che copra i rischi di danni materiali al bene concesso causati da *“Incendio, fulmine, esplosione, e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili e/o parti di essi, onda sonora provocata da aeromobili in transito a velocità supersonica”*;



17. il concessionario provvederà a sua cura e spese, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria del bene oggetto del presente atto;
18. al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare.
19. il concessionario ha l'obbligo di:
- verificare il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione;
  - segnalare – senza indugio/immediatamente – a questa Adsp l'eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa;
  - rappresentare all'AdSP il detto stato di pericolo e immediatamente eliminare lo stesso qualora si possa provvedere con interventi di ordinaria manutenzione;
  - in presenza di potenziali pericoli per la conduzione delle attività oggetto del presente atto, astenersi dal continuare nell'esercizio dell'attività stessa e vietare l'accesso e l'uso alle aree relative predisponendo ogni misura utile anche mediante apposizione di adeguata segnaletica visibile di impedimento;

**Al concessionario:**

- avendo pagato il canone demaniale anticipato dovuto per l'anno 2018, come risulta da reversale di introito n. \_\_\_\_/\_\_\_\_;

- avendo costituito il deposito cauzionale ex art. 17 reg. cod. nav. a mezzo polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_, emessa in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ - a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto ivi compresi diritti e tariffe -

si rilascia la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Napoli alla calata Villa del Popolo – interno porto -.

Napoli, .....

**IL CONCESSIONARIO**

---

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione delle condizioni speciali di cui sopra e dichiara di accettarle espressamente dalla n. 1 alla n. 19.

**IL CONCESSIONARIO**

---

**L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

**IL PRESIDENTE**

**Pietro SPIRITO**